



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ENEA”**

Viale Danimarca, 163 – 00071 Pomezia (RM)

Tel. e Fax 06/9158804

e-mail: RMIC8GZ00L@istruzione.it

RMIC8GZ00L@pec.istruzione.it

sito web: www.ic-enea.gov.it



Codice meccanografico: RMIC8GZ00L

Codice Fiscale 97712990585

Prot. 2399
Circ. n. 196

Pomezia, 11/05/2022

Al personale docente
Atti

Oggetto: indicazioni operative di chiusura dell'anno scolastico.

In prossimità della fine dell'anno scolastico, si ricorda quanto segue.

- Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno/a considerandone la situazione di partenza e tenendo conto in particolare di:
 - livello di partecipazione alle attività individualizzate o personalizzate;
 - impegno dimostrato;
 - livello di autonomia raggiunto;
 - risultati conseguiti rispetto alla situazione di partenza;
 - media dei voti nelle discipline.
- **Come più volte ribadito, per la valutazione degli studenti e delle studentesse, ogni disciplina deve prevedere “un congruo numero di valutazioni”. Tale “congruo numero di valutazioni” richiesto dalla normativa vigente deve essere tale da consentire al docente di accertare il raggiungimento da parte degli alunni e delle alunne degli obiettivi propri della disciplina. A tal fine, si ricorda ancora una volta che le numerose pronunce giurisprudenziali hanno ritenuto che due valutazioni non rientrino nel “congruo numero” definito dalla Legge. Le valutazioni devono essere effettuate entro e non oltre il 03/06/2022 e devono tenere in debito conto eventuali valutazioni negative, dando opportuna possibilità di recupero.**
- La valutazione finale è espressa con voto unico che tiene conto degli esiti riportati dagli studenti nelle verifiche scritte, nelle verifiche orali e in quelle pratiche; nei casi di studenti titolari di Legge 104 o di Legge 170, la valutazione dovrà essere effettuata in relazione ai rispettivi PEI/PDP.
- Per le operazioni di scrutinio, i docenti sono tenuti a compilare le apposite sezioni del registro elettronico entro e non oltre il 05/06/2022.
- I docenti di Religione Cattolica e di Attività Alternativa (se hanno effettuato attività didattiche, non se hanno effettuato attività di vigilanza) partecipano alla valutazione soli degli alunni e delle alunne che si avvalgono di tali insegnamenti.
- I docenti di Sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni e le alunne della classe.

- I docenti di potenziamento dell'offerta formativa non partecipano alla valutazione, ma vi contribuiscono fornendo elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun/a alunno/a che ha seguito le attività.
- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può procedere, con opportuna motivazione, a:
- ammissione alla classe successiva/all'Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo;
 - non ammissione, con delibera e adeguata e ben definita motivazione: in questo caso, il voto dell'insegnante di Religione Cattolica, per chi si avvale dell'IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (punto 2.7 del DPR 16 dicembre 1985, n. 751, «Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche»); analogamente avviene per il voto espresso dal docente di Attività Alternativa, per coloro che se ne sono avvalsi.
- Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado.
Sono requisiti essenziali:
- la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno; rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe;
 - non essere incorsi nella sanzione di allontanamento di competenza del Consiglio di Istituto.
- In caso di eventuali situazioni di carattere eccezionale, i docenti del Consiglio di Classe, in deroga al limite delle assenze nei casi deliberati, possono decidere di validare l'anno scolastico previa motivata relazione da integrare al verbale e a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità a procedere alla valutazione stessa.

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Stefania Pipino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2, D.lgs n. 39/1993